



Avamprogetto

Legge federale concernente un'imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici (Legge sull'imposizione dei veicoli elettrici, LIVE)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 131 capoverso 1 lettera f della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La Confederazione riscuote un'imposta di consumo (imposta) sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *veicolo elettrico*: veicolo a motore elettrico alimentato esclusivamente o parzialmente a batteria e dotato di presa di ricarica;
- b. *veicolo ibrido plug-in*: veicolo a motore elettrico parzialmente alimentato a batteria e dotato di presa di ricarica;
- c. *corrente di ricarica*: energia elettrica erogata per la ricarica delle batterie di veicoli elettrici a un apposito impianto e misurata in chilowattora;
- d. *impianto di ricarica*: installazione o dispositivo per la ricarica di veicoli elettrici;
- e. *imposta*: imposta sulla corrente di ricarica e imposta forfettaria;

RU ...

¹ RS 101

² FF ...

- f. *imposta sulla corrente di ricarica*: imposta dovuta per la ricarica di un veicolo elettrico a un apposito impianto;
- g. *gestore della rete di distribuzione*: gestore di una rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera i della legge del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI);
- h. *detentore del veicolo*: detentore di veicoli elettrici immatricolati in Svizzera.

Art. 3 Autorità competente

¹ L'Ufficio federale ... (UXXX) esegue la presente legge.

² Provvede all'applicazione uniforme della presente legge. A tal fine può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.

³ Esercita la vigilanza sui servizi incaricati dell'esecuzione della presente legge.

⁴ Per adempiere i propri compiti può trattare i dati necessari a tal fine, inclusi dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni o perseguimenti amministrativi e penali nonché dati di persone giuridiche. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento.

⁵ L'UXXX riceve un'indennità per gli oneri sostenuti. L'indennità è finanziata con le entrate dell'imposta. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 4 Oggetto dell'imposta

L'imposta è riscossa sulla corrente di ricarica erogata a un apposito impianto situato sul territorio svizzero (imposta sulla ricarica).

Variante con FL: L'imposta è riscossa sulla corrente di ricarica erogata a un apposito impianto situato sul territorio doganale svizzero (imposta sulla ricarica).

Art. 5 Imposta forfettaria

¹ Per i veicoli elettrici immatricolati in Svizzera dei seguenti generi è riscossa una tassa forfettaria:

- a. motoveicoli;
- b. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore;
- c. ciclomotori:
 - 1. ciclomotori veloci;
 - 2. monopattini autobilanciati;
 - 3. ciclomotori pesanti.

² L'imposta forfettaria è dovuta annualmente.

³ RS 734.7

³ L'obbligo fiscale inizia il giorno dell'immatricolazione del veicolo elettrico e termina il giorno in cui quest'ultima è annullata.

Art. 6 Persone assoggettate all'imposta

¹ Sono assoggettati:

- a. per l'imposta sulla corrente di ricarica, il gestore dell'impianto di ricarica;
- b. per l'imposta forfettaria, il detentore del veicolo.

² È considerato gestore di un impianto di ricarica:

- a. il consumatore finale cui il gestore della rete di distribuzione fattura il corrispettivo per l'utilizzazione della rete secondo l'articolo 14 capoverso 2 LAEL⁴ per l'elettricità erogata all'impianto di ricarica;
- b. in caso di raggruppamento ai fini del consumo proprio secondo l'articolo 17 della legge federale del 30 settembre 2016⁵ sull'energia, la persona fisica o giuridica cui il gestore della rete di distribuzione fattura il corrispettivo per l'utilizzazione della rete secondo l'articolo 14 capoverso 2 LAEL per l'elettricità erogata attraverso il punto di misurazione;
- c. in caso di linee elettriche di piccola portata territoriale secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LAEL, il gestore di tali linee;
- d. il proprietario di impianti di ricarica mobili.

³ Se, nel caso specifico, il gestore non può essere determinato secondo il capoverso 2, è determinato dall'UXXX.

Art. 7 Successione fiscale

¹ Il successore fiscale subentra alla persona assoggettata nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge.

² Si considerano successori fiscali:

- a. gli eredi in caso di decesso della persona assoggettata o del successore fiscale;
- b. i soci con responsabilità personale o i loro eredi all'atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica;
- c. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azienda da un'altra persona giuridica.

³ Gli eredi rispondono solidalmente sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale rispondono dei debiti della società nei limiti della loro responsabilità.

⁴ In caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.

⁴ RS 734.7

⁵ RS 730.0

Sezione 3: Tariffe fiscali

Art. 8 Tariffe

¹ La tariffa per l'imposta sulla ricarica ammonta a 22,8 centesimi per chilowattora.

² L'importo dell'imposta forfettaria si fonda sull'allegato 2.

Art. 9 Tassazione d'ufficio

In mancanza di dati di misurazione idonei sulla corrente di ricarica, l'UXXX effettua una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Art. 10 Compensazione del rincaro

Dopo aver consultato le commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale può aumentare le tariffe fiscali in funzione del rincaro se:

- a. l'indice dei prezzi delle costruzioni per il genio civile è aumentato almeno del tre per cento dall'ultimo adeguamento delle tariffe fiscali o dall'ultima compensazione del rincaro, e
- b. è dimostrata la necessità.

Sezione 4: Esenzione fiscale e restituzione dell'imposta

Art. 11 Esenzione fiscale

¹ È esente dall'imposta la corrente di ricarica utilizzata per:

- a. l'uso esclusivamente ufficiale dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁶ sullo Stato ospite (LSO) esentati dall'obbligo fiscale in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d LSO;
- b. l'uso esclusivamente personale delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 LSO esentate dall'obbligo fiscale in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d LSO.

² Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per l'esenzione fiscale di cui al capoverso 1; l'UXXX disciplina la procedura.

³ Il Consiglio federale può inoltre esentare dall'imposta i gestori di stazioni di ricarica utilizzate esclusivamente per la ricarica di veicoli elettrici destinati a un uso speciale o adottare regolamentazioni speciali per tali gestori.

Art. 12 Restituzione dell'imposta

¹ L'imposta è restituita al gestore dell'impianto di ricarica per la corrente di ricarica reimessa da un veicolo elettrico attraverso tale impianto.

⁶ RS 192.12

² Una parte dell'imposta è restituita per la corrente di ricarica utilizzata in uno dei seguenti ambiti:

- a. agricoltura;
- b. silvicoltura;
- c. estrazione di pietra da taglio naturale.

³ La corrente di ricarica utilizzata in agricoltura e silvicoltura dà diritto alla restituzione in assenza di restituzioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1996⁷ sull'imposizione degli oli minerali.

⁴ Le parti d'imposta destinate a compiti e spese connessi alla circolazione stradale sono restituite per la ricarica di veicoli adibiti alla preparazione di piste.

Art. 13 Importo della restituzione, procedura e interessi

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle restituzioni di cui all'articolo 12 capoverso 2. A tal fine tiene conto della necessità economica.

² Disciplina la procedura per le restituzioni di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 4. Gli importi esigui non sono restituiti.

³ Sulle restituzioni non sono corrisposti interessi.

Sezione 5: Riscossione dell'imposta

Art. 14 Imposta sulla corrente di ricarica

¹ L'imposta sulla ricarica è determinata e riscossa dai gestori delle reti di distribuzione. A tal fine questi ultimi possono trattare dati, inclusi quelli personali e di persone giuridiche.

² Versano periodicamente le entrate fiscali alla Confederazione.

³ Ricevono un'indennità per gli oneri sostenuti. L'indennità è finanziata con le entrate dell'imposta. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo.

⁴ I gestori delle reti di distribuzione emanano decisioni concernenti l'importo dell'imposta nei confronti delle persone assoggettate di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a.

⁵ Adempiono i suddetti compiti in qualità di autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa (PA). In procedure d'esecuzione possono togliere l'opposizione secondo l'articolo 79 della legge federale dell'11 aprile 1889⁹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e sono considerati autorità amministrative ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF.

⁷ RS 641.61

⁸ RS 172.021

⁹ RS 281.1

Art. 15 Imposta forfettaria

¹ L'imposta forfettaria è determinata e riscossa dagli organi d'esecuzione cantonali. A tal fine questi ultimi possono trattare dati, inclusi quelli personali e di persone giuridiche.

² Versano periodicamente le entrate fiscali alla Confederazione.

³ Ricevono un'indennità per gli oneri sostenuti. L'indennità è finanziata con le entrate dell'imposta. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo.

⁴ Gli organi d'esecuzione cantonali emanano decisioni concernenti l'importo dell'imposta nei confronti delle persone assoggettate di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b.

⁵ Adempiono i suddetti compiti in qualità di autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e PA¹⁰. In procedure d'esecuzione possono togliere l'opposizione secondo l'articolo 79 LEF¹¹ e sono considerati autorità amministrative ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF.

Art. 16 Obblighi dei gestori di impianti di ricarica

I gestori di impianti di ricarica sono tenuti a:

- a. dotare gli impianti di dispositivi di misurazione certificati;
- b. segnalare gli impianti al gestore della rete di distribuzione competente o, se non disponibile, all'UXXX, ai fini della registrazione;
- c. garantire che i dispositivi di misurazione misurino e registrino ininterrottamente la corrente di ricarica durante la procedura di ricarica;
- d. garantire che i dati di misurazione siano debitamente trasmessi al servizio competente.

Art. 17 Determinazione da parte dell'UXXX del gestore della rete di distribuzione competente

L'UXXX determina, d'intesa con il Cantone competente per la denominazione del comprensorio secondo l'articolo 5 capoverso 1 LAE¹², il gestore della rete di distribuzione competente se non disponibile al momento della registrazione dell'impianto di ricarica.

Art. 18 Divieto di ricarica su impianti non registrati

La ricarica di veicoli elettrici immatricolati per la circolazione stradale e non tassati a forfait secondo l'articolo 5 è vietata su impianti non registrati.

¹⁰ RS 172.021

¹¹ RS 281.1

¹² RS 734.7

Art. 19 Piattaforma dei dati

¹ Ai fini della riscossione dell'imposta si utilizza la piattaforma dei dati secondo gli articoli 17g–17i LAEL¹³.

² La piattaforma consente di trattare i dati di base e di misurazione dell'impianto di ricarica necessari per la riscossione dell'imposta e di renderli accessibili agli organi coinvolti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento dei dati. In particolare, dispone misure tecniche e organizzative ai fini della protezione dei dati.

³ Il gestore della piattaforma è indennizzato per gli oneri legati alla riscossione dell'imposta. L'indennità è finanziata con le entrate dell'imposta. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo.

⁴ L'UXXX e i gestori delle reti di distribuzione possono trattare i dati della piattaforma per adempiere i compiti secondo la presente legge.

Art. 20 Protezione dei dati

¹ Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente legge è disciplinato dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁴ sulla protezione dei dati.

² Al trattamento dei dati di persone giuridiche si applicano gli articoli 57r–57t della legge del 21 marzo 1997¹⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 21 Determinazione della corrente di ricarica e trasmissione dei dati

¹ La corrente di ricarica è determinata mediante dispositivi certificati, all'interno o all'esterno dell'impianto di ricarica, che misurano l'elettricità erogata attraverso l'impianto e quella eventualmente reimmessa in rete, e trasmettono automaticamente i dati di misurazione alla piattaforma.

² Se i dati di misurazione non sono trasmessi automaticamente alla piattaforma, spetta al gestore dell'impianto di ricarica trasmetterli alla piattaforma (autodichiarazione).

³ Tenendo in considerazione la legislazione federale sulla metrologia, il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici minimi nonché le altre caratteristiche, dotazioni e funzionalità dei dispositivi di misurazione certificati. Disciplina i dettagli relativi a registrazione e trasmissione dei dati nell'ambito dell'autodichiarazione.

Art. 22 Insorgenza del debito fiscale

¹ L'imposta sulla corrente di ricarica è dovuta con l'erogazione della corrente all'impianto di ricarica.

² L'imposta forfettaria è dovuta a partire dal giorno dell'immatricolazione del veicolo elettrico.

¹³ RS 734.7

¹⁴ RS 235.1

¹⁵ RS 172.010

Art. 23 Periodo fiscale

¹ I gestori delle reti di distribuzione riscuotono almeno una volta all'anno l'imposta sulla ricarica dovuta dal gestore dell'impianto.

² Gli organi d'esecuzione cantonali riscuotono almeno una volta all'anno l'imposta forfettaria dovuta dal detentore del veicolo elettrico.

Art. 24 Esigibilità e prescrizione

Il Consiglio federale disciplina l'esigibilità e la prescrizione dell'imposta.

Art. 25 Misure amministrative in caso di imposta forfettaria

¹ L'organo d'esecuzione cantonale rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di un veicolo di cui all'articolo 5 capoverso 1 se il detentore non ha pagato l'imposta nonostante il sollecito.

² In caso di targhe trasferibili, se il rifiuto o la revoca riguarda soltanto un determinato veicolo, si può continuare utilizzarle per i veicoli non interessati dalla misura.

Art. 26 Controlli dei gestori delle reti di distribuzione

¹ I gestori delle reti di distribuzione possono effettuare controlli presso i gestori degli impianti di ricarica in riferimento al corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione e alla corretta trasmissione dei dati.

² Possono delegare questo compito a installatori elettricisti in possesso di un'autorizzazione generale d'installazione.

Art. 27 Vigilanza

Per adempiere i propri compiti di vigilanza l'UXXX può in particolare:

- a. effettuare controlli presso i gestori delle reti di distribuzione e gli organi d'esecuzione cantonali;
- b. durante le ore d'ufficio prendere visione in loco degli atti rilevanti riguardanti la riscossione dell'imposta o chiedere che tali atti gli vengano recapitati;
- c. nel caso specifico, disporre provvedimenti d'inchiesta o, se necessario, applicarli direttamente.

Art. 28 Assistenza amministrativa

¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si prestano assistenza reciproca nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano le necessarie informazioni e, d'ufficio o su richiesta, comunicano i dati necessari all'esecuzione della presente legge.

² Le autorità fiscali e di polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni forniscono su richiesta tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

³ Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a denunciare all'UXXX qualsiasi infrazione che constatano o di cui vengono a conoscenza nell'adempimento della loro attività di servizio.

Sezione 6: Protezione giuridica

Art. 29 Principio

La protezione giuridica si fonda sulle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 30 Rimedi giuridici

¹ La persona assoggettata può presentare opposizione contro l'importo della fattura del gestore della rete di distribuzione o dell'organo d'esecuzione cantonale entro 60 giorni.

² Se il gestore della rete di distribuzione o l'organo d'esecuzione cantonale conferma la fattura emessa, emana una decisione.

³ Le decisioni dei gestori delle reti di distribuzione o degli organi d'esecuzione cantonali possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi all'UXXX.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 31 Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali:

- a. la sottrazione dell'imposta;
- b. la messa in pericolo dell'imposta.

Art. 32 Sottrazione dell'imposta

¹ È punito con la multa fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente:

- a. sottrae tutta o parte dell'imposta manipolando l'impianto di ricarica, presentando un'autodichiarazione inesatta secondo l'articolo 21 capoverso 2 o in altro modo;
- b. infrange il divieto di cui all'articolo 18;
- c. ottiene un'esenzione fiscale o una restituzione indebita; o
- d. procura altrimenti a sé o a terzi un profitto fiscale indebito.

² Il tentativo è punibile.

³ Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito.

⁴ Se non possono essere determinati esattamente, l'imposta sottratta o il profitto fiscale indebito sono stimati nell'ambito della procedura amministrativa.

Art. 33 Messa in pericolo dell'imposta

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. gestisce impianti di ricarica privi di dispositivo di misurazione certificato;
- b. non dichiara o dichiara in modo inesatto l'impianto di ricarica;
- c. non tiene ininterrottamente in funzione il dispositivo di misurazione certificato durante il processo di ricarica;
- d. non trasmette o non trasmette debitamente i dati di misurazione sulla ricarica impossibile;
- e. in una richiesta di esenzione fiscale o restituzione dell'imposta fornisce informazioni false, tace fatti rilevanti o presenta attestazioni false al riguardo.

² Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 34 Perseguimento penale da parte dell'UXXX

Le infrazioni fiscali ai sensi della presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA¹⁶. L'UXXX è l'autorità di perseguimento e giudizio.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 35 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

² Può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.

Art. 36 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 37 Disposizioni transitorie: imposta forfettaria invece dell'imposta sulla corrente di ricarica

¹ Fino alla predisposizione dei dispositivi tecnici necessari per la riscossione dell'imposta sulla ricarica secondo l'articolo 4, il Consiglio federale può riscuotere un'imposta forfettaria sui seguenti generi di veicoli elettrici:

- a. automobili;
- b. minibus;
- c. autofurgoni;

¹⁶ RS 313.0

d. autoveicoli leggeri.

² Determina l'inizio e la fine dell'imposizione forfettaria.

³ L'importo dell'imposta forfettaria si fonda sull'allegato 3.

Art. 38 Disposizioni transitorie: impianti di ricarica

Gli impianti di ricarica senza dispositivo di misurazione certificato secondo l'articolo 21 capoverso 1 possono essere messi in servizio solo fino al 31 dicembre 2029, purché vi vengano ricaricati veicoli elettrici immatricolati per la circolazione stradale e non tassati a forfait secondo l'articolo 5.

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato I

(art. 36)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 1996¹⁷ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 2 cpv. 2^{bis}

^{2bis} È considerato carburante ai sensi della presente legge anche l'idrogeno (voce di tariffa 2804.1000) utilizzato per alimentare celle a combustibile per la propulsione di veicoli a motore.

Art. 12 cpv. 3

³ Per l'idrogeno il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a:

- a. 2027,40 franchi per 1000 kg di idrogeno gassoso;
- b. 2080,76 franchi per 1000 kg di idrogeno liquefatto.

Allegato I Tariffa d'imposta sugli oli minerali

Inserire una voce di tariffa tra le voci 2711.2990 e 2901.1011

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio Fr.
...		
2804.	Idrogeno, gas nobili e altri elementi non metallici:	
1000	– idrogeno:	
	– – allo stato gassoso:	
	– – – destinato a essere utilizzato come carburante o in celle a combustibile di veicoli stradali	3006.98
	– – – altri	0.00
	– – allo stato liquido:	
	– – – destinato a essere utilizzato come carburante o in celle a combustibile di veicoli stradali	3086.11
	– – – altri	0.00
		per 1000 l a 15° C
...		

2. Legge federale del 22 marzo 1985¹⁸ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 4 cpv. 2

¹⁷ RS 641.61

¹⁸ RS 725.116.2

² La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni e ammonta ad almeno:

- a. il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost; e
- b. l'8 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera f Cost.

3. Legge del 23 marzo 2007¹⁹ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 17g cpv. 1 lett. e e 4 lett. f

¹ Lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti di cui all'articolo 17f capoverso 1 avviene attraverso una piattaforma centrale dei dati (piattaforma) per le seguenti finalità:

- e. riscossione dell'imposta sulla corrente di ricarica di veicoli elettrici secondo la legge del ...²⁰ sulla ricarica dei veicoli elettrici (LIVE).

⁴ Il Consiglio federale disciplina i processi dello scambio dei dati e precisa i compiti del gestore della piattaforma. Può integrare i processi e le funzionalità seguenti:

- f. trattamento di dati di base e di misurazione degli impianti di ricarica per veicoli elettrici per la riscossione dell'imposta secondo la LIVE da parte dei gestori delle reti di distribuzione.

Art. 17i cpv. 3 e 3^{bis}

³ Riscuote dai gestori delle reti di distribuzione, per ogni punto di misurazione, un compenso a copertura dei costi sostenuti per gli scopi di cui agli articoli 17f e 17g capoverso 1 lettere a–d, basato sul principio di causalità.

^{3bis} I costi sostenuti per lo scopo di cui all'articolo 17g capoverso 1 lettera e sono indennizzati dalla Confederazione secondo l'articolo 19 capoverso 3 LIVE²¹.

4. Legge federale del 19 dicembre 1958²² sulla circolazione stradale

Art. 11 cpv. 2 lett. c e d

² La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che:

¹⁹ RS 734.7

²⁰ RS ...

²¹ RS ...

²² RS 741.01

- c. le tasse eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge federale del 19 dicembre 1997²³ sul traffico pesante (LTTP) o le prestazioni di garanzia dovute sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa;
- d. l'imposta forfettaria eventualmente dovuta secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge del ...²⁴ sull'imposta per veicoli elettrici (LIVE) è stata interamente pagata.

Art. 16 cpv. 5 lett. a e a^{bis}

⁵ La licenza di circolazione viene revocata se:

- a. la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la LTTP²⁵ o le prestazioni di garanzia dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano sollecitato;
- a^{bis}. l'imposta forfettaria eventualmente dovuta secondo l'articolo 22 capoverso 2 LIVE²⁶ non è stata pagata e il detentore è stato invano sollecitato; oppure

Art. 89b lett. j

Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- j. riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli e di altre imposte, nonché riscossione e verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante, dell'imposta di consumo sui veicoli elettrici e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;

Art. 89d lett. f

Le autorità e i servizi seguenti trattano i dati del SIAC:

- f. i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo la LTTP²⁷ nonché dell'imposta di consumo sui veicoli elettrici secondo la LIVE²⁸ per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

23 RS **641.81**

24 RS ...

25 RS **641.81**

26 RS ...

27 RS **641.81**

28 RS ...

Allegato 2
(art. 8 cpv. 2)

Imposta forfettaria

1. Importo

1.1 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Categoria di peso	Peso (in kg)	totale	Forfait (franchi)	annuo
1	Bis 300		50	
2	301–400		65	
3	401–500		80	
4	501–600		100	
5	601–700		120	
6	701–800		140	
7	da 801		160	

1.2 Ciclomotori

Per i ciclomotori il forfait annuo ammonta a 25 franchi a prescindere dal peso.

1.3 Veicoli ibridi plug-in

Per i veicoli ibridi plug-in la tariffa fiscale ammonta al 50 per cento del forfait annuo applicabile ai veicoli elettrici alimentati esclusivamente a batteria.

Allegato 3

(art. 37 cpv. 3)

**Imposta forfettaria invece dell'imposta sulla corrente di ricarica
(disposizione transitoria)****1. Importo****1.1 Automobili**

Peso totale (in kg)	Forfait annuo (franchi)
fino a 800	106
801–900	134
901–1000	161
1001–1100	187
1101–1200	214
1201–1300	240
1301–1400	267
1401–1500	293
1501–1600	320
1601–1700	346
1701–1800	373
1801–1900	399
1901–2000	426
2001–2100	452
2101–2200	479
2201–2300	505
2301–2400	532
2401–2500	558
2501–2600	585
2601–2700	611
2701–2800	638
2801–2900	664
2901–3000	691
3001–3100	717
3101–3200	744
3201–3300	770
3301–3400	797
3401–3500	823

1.2 Minibus, autofurgoni e autoveicoli leggeri

Peso totale (in kg)	Forfait annuo (franchi)
bis 1100	99
1101–1200	123
1201–1300	145
1301–1400	168
1401–1500	191
1501–1600	214
1601–1700	236
1701–1800	259
1801–1900	282
1901–2000	305
2001–2100	327
2101–2200	350
2201–2300	373
2301–2400	396
2401–2500	419
2501–2600	441
2601–2700	464
2701–2800	487
2801–2900	510
2901–3000	532
3001–3100	555
3101–3200	578
3201–3300	601
3301–3400	623
3401–3500	646

2.3 Veicoli ibridi plug-in

Per i veicoli ibridi plug-in la tariffa fiscale ammonta al 50 per cento del forfait annuo applicabile ai veicoli elettrici alimentati esclusivamente da batteria.

